

Servizio proponente: UOC Servizio Affari Generali

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Adozione regolamento sulle incompatibilita`e sui criteri per le autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi extraistituzionali e cumuli di impieghi

REGISTRAZIONE CONTABILE

- X Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell'Azienda
- Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell'Azienda come da allegata scheda computerizzata

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso

- che la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, è intervenuta anche in materia di incompatibilità tra l'esercizio della funzione pubblica e lo svolgimento di ulteriori attività estranee ai compiti di ufficio, apportando significative modifiche all'art. 53 del d. lgs. 165/2001, con l'obiettivo di incrementare il tasso di effettività dei principi ed istituti già previsti dall'ordinamento, mediante tecniche di sistematica verifica dell'esistenza di un conflitto tra interessi pubblici perseguiti nell'esercizio delle funzioni ed interessi (pubblici o privati) connessi allo svolgimento di un incarico estraneo ai compiti di ufficio; che la seguente proposta, la cui istruttoria è stata effettuata nel rispetto degli artt. 6 e 6-bis della L. 241/90;

Preso atto

- che il comma 3-bis dell'art. 53 cit., inserito dalla lett. a) del comma 42 della L. 190/2012 prevede che *“ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2”*;

Considerato

- che in base al comma 2 dell'art. 53 cit. *“ le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”*;

- che la norma, dando attuazione al principio costituzionale secondo cui *“i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”* (art. 98 cost.), prevede un meccanismo di previa valutazione di compatibilità dell'attività extra-istituzionale del dipendente pubblico con l'esclusività del servizio (intesa sia come dedizione delle energie lavorative che come imparzialità dell'attività svolta), demandandola ora alla legge la quale individua i casi tipici e tassativi in cui le attività *extra officium* sono comunque precluse (es. art. 60 DPR 3/1957) ovvero sempre consentite (art. 53 comma 6 d. lgs. 165/2001) ora all'amministrazione, che è chiamata ad effettuare una valutazione, caso per caso, circa la compatibilità tra la titolarità dell'ufficio e lo svolgimento di attività ulteriori, non sussistendo (al di fuori dei casi espressamente contemplati dall'ordinamento) incarichi non autorizzabili;

Preso atto che il comma 60 dell'art. 1 della L. 190/2012 ha ricompreso, nell'oggetto delle intese da siglare in sede Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28.8.1997, n.281, ai fini di definire *“gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini”* da parte degli enti locali *“per dare piena e sollecita attuazione”* alle disposizioni della legge anticorruzione, anche *“l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'art. 53, c. 3-bis del d. lgs. 165/2001”*;

Considerato, pertanto, che anche gli enti locali sono tenuti ad adottare un apposito regolamento per includere, con valutazione generale ed astratta, determinate fattispecie di incarichi extra-istituzionali (non vietati dalla legge) nella lista di quelli non autorizzabili;

Vista l'Intesa del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni e Enti Locali per l'attuazione dell'art.1, commi 60 e 61 della L. 6 novembre 2012, n.190 che prevede l'adozione di appositi regolamenti per la disciplina degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici entro il termine, in attesa degli esiti del lavoro condotto dal tavolo tecnico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica con i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali, di 180 giorni dalla data di adozione dell'Intesa;

Ritenuto, pertanto, che è vigente l'obbligo di adozione del richiamato regolamento;

Preso atto del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con deliberazione della CIVIT (ora A.N.A.C.) n. 72/2013, il cui allegato 1, al punto b.7, dopo aver evidenziato che *“la concentrazione del potere decisionale in capo ad un medesimo funzionario aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri “* e che *“lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono*

compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi", prevede che le amministrazioni, oltre "all'individuazione degli incarichi vietati attraverso la formazione di una black-list di attività precluse, debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali", tenendo conto in sede di istruttoria delle richieste di autorizzazione- di tutti i profili di conflitto di interesse, anche di quelli potenziali, ma valutando che "talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria";

Considerato

- che la predisposizione del regolamento in questione si inquadra tra le attività istruttorie finalizzate all'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, nonché alla formulazione dei criteri di accertamento di situazioni di conflitto di interesse ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento di attività *extra officium*, e dell'attuazione di sistema di monitoraggio sul rispetto delle regole;

Visto l'allegato schema di regolamento e la relativa modulistica allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente disposizioni in materia di "Incompatibilità" e dei criteri per le autorizzazioni ai dipendenti per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali";

Considerato

- che lo schema di regolamento, in conformità ai commi 3-bis e 7 dell'art. 53 del d. lgs. 165/2001 e succ. mod. ed integrazioni, in coerenza con il P.N.A., individua le attività vietate in ragione o dell'evidenza o dell'intensità del pericolo di alterazione del quadro legale degli interessi ovvero per la natura "strutturale" e non occasionale o incidentale delle stesse, e disciplina i criteri generali per l'istruttoria delle istanze di autorizzazione a prestare incarichi extraistituzionali;

Visto l'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 che contempla, tra le fonti, i regolamenti per la disciplina dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, da adottarsi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, individuando le materie in cui può esercitarsi tale potestà regolamentare;

Ritenuto di dover proporre un provvedimento in merito all'adozione di un regolamento contenente disposizioni in materia di "incompatibilità" e dei criteri per le autorizzazioni ai dipendenti per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali"; in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 3-bis del d. lgs. 165/2001" e successive modificazioni ed integrazioni;

Il Direttore
UOC Servizio Affari Generali
Dott. Stanislao Apparente

IL DIRETTORE GENERALE

- Letta la proposta di cui innanzi;
- Ritenuto di provvedere in conformità
- Acquisiti, in merito, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

1) Di approvare l'allegato regolamento , con gli allegati moduli, sulle incompatibilità e sui criteri per l'autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti, quale parte integrante del presente provvedimento;

2) Di dare atto che l'entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in materia di rapporti di lavoro e impiego, abrogano le norme del detto regolamento, qualora risultino incompatibili;

3) Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento a:

- Collegio Sindacale
- UU.OO.CC. Aziendali
- UOC Trasparenza, Integrità e Privacy per quanto di competenza

Il Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Matarazzo

Il Direttore Amministrativo
Dott. Germano Perito

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Longo